CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 26 (Codice penale militare di guerra)

Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare

Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso puo' essere diminuita nel modo seguente:

1° alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo puo' sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni;

2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto puo' sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni;

3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Secondo — Dei reati e delle pene militari in generale
Titolo	Primo — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-26-diminuzione-di-pena-per-gravi-lesioni-riportate-o-per-atti-di-valore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it